

4.4 La documentazione necessaria alla costituzione e al governo della CER in forma di associazione (non riconosciuta)

In base alla normativa applicabile, in conformità agli art. 31 e 32 del D.Lgs. 199/21, il principale documento necessario alla creazione e gestione di una CER è rappresentato dallo statuto o atto costitutivo.

Tenendo conto delle disposizioni citate e del Decreto MASE, lo statuto deve includere almeno i seguenti elementi essenziali:

- a. avere come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che realizzare profitti finanziari;
- b. specificare che gli associati o membri e, comunque, coloro che esercitano potere di controllo sono esclusivamente persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
- c. specificare che la CER è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d. specificare che la partecipazione dei membri alla CER prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- e. prevedere l'individuazione di un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- f. prevedere che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto MASE, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

I suindicati contenuti minimi valgono a prescindere dalla forma giuridica utilizzata e devono essere disciplinati nell'atto posto a fondamento dell'ente prescelto dai fondatori.

Nel presente documento si fornisce una ipotesi di bozza di statuto di CER costituita in forma di associazione non riconosciuta. Tale tipologia di ente, le cui caratteristiche fondamentali sono state illustrate nella sezione dedicata alle possibili forme giuridiche, è la scelta più comune per un ente senza scopo di lucro, in ragione della semplicità ed economicità sia nella fase fondativa che in quella di gestione. Infatti, per perfezionare la costituzione non è richiesta una particolare forma o il ricorso ad un notaio o a un pubblico ufficiale ed è sufficiente includere nell'atto fondativo unicamente gli elementi specifici previsti dal codice civile per identificare gli enti senza fini di lucro. Inoltre, non è richiesto un patrimonio minimo; il patrimonio sarà composto dalle quote associative versate dagli associati e da eventuali altre tipologie di contribuzioni previste dallo statuto.

Considerate le caratteristiche e le peculiarità delle CER quali configurazioni per l'autoconsumo di energia condivisa da fonti rinnovabili, lo statuto di associazione proposto nel prosieguo è accompagnato da un regolamento volto a disciplinare, in particolare, le regole per la gestione degli impianti di proprietà

o nella disponibilità della comunità energetica e per l'utilizzo dei benefici economici previsti dal regime di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa previsti dal Titolo II del Decreto MASE.

4.4.1 Modello di statuto di CER in forma di associazione (non riconosciuta)

CAVEAT: IL PRESENTE DOCUMENTO È UN MODELLO ESEMPLIFICATIVO TRA DIVERSE STRUTTURE ALTERNATIVE POSSIBILI E PER TALE RAGIONE NON PUÒ INTENDERSI COME ESAUSTIVO E ADATTO IN TUTTE LE CIRCOSTANZE E SITUAZIONI.

OCCORRE PERTANTO VALUTARE SE LA STRUTTURA PROPOSTA È CONFORME ALLA CONFIGURAZIONE CHE SI INTENDE ADOTTARE E COMUNQUE ADATTARE IL MODELLO PER TENER CONTO DELLE SPECIFICHE CIRCOSTANZE ED ESIGENZE DEL CASO, VALUTANDONE APPIENO LE IMPLICAZIONI OPERATIVE E DI COMPLIANCE.

LA FORMA GIURIDICA DELL'ASSOCIAZIONE È FUNZIONALE AD UN TIPO DI CER CHE INTENDE PERSEGUIRE SCOPI DI INTERESSE GENERALE E DI NATURA IDEALE.

LA FORMA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA PRESENTA UN REGIME DI AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA. PERTANTO, PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLE PERSONE CHE RAPPRESENTANO L'ASSOCIAZIONE, I TERZI POSSONO FAR VALERE I LORO DIRITTI SUL FONDO COMUNE E, PERSONALMENTE E SOLIDALMENTE, SULLE PERSONE CHE HANNO AGITO IN NOME E PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE.

È ESCLUSA QUALSIASI POSSIBILITÀ DI DISTRIBUZIONE DI UTILI AGLI ASSOCIATI.

NOTE DI REDAZIONE: IN PARENTESI QUADRE LE PREVISIONI CHE NON SONO CONSIDERATE ESSENZIALI O CHE RICHIEDONO DI ESSERE VALUTATE CASO PER CASO AVUTO RIGUARDO ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA.

LE PARTI INDICATE CON UN BULLET POINT TRA PARENTESI QUADRE ([•]) SONO DA COMPLETARE CASO PER CASO A CURA DI CHI REDIGE IL DOCUMENTO.

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita una comunità di energia rinnovabile, o comunità energetica rinnovabile ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in forma di associazione non riconosciuta²⁹, denominata “**Comunità Energetica Rinnovabile [•]**” o, più brevemente “**CER [•]**”.

L'Associazione ha sede in [•], via/piazza [•].

Il trasferimento all'interno del medesimo comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

²⁹ NOTA PER IL LETTORE

Il riconoscimento implica che l'associazione sia costituita per atto pubblico, che abbia un fondo di dotazione adeguato alla realizzazione dello scopo previsto, che lo statuto sia conforme a quanto previsto per le associazioni riconosciute e che sia intrapreso il procedimento per il riconoscimento delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. La scelta di richiedere o meno il riconoscimento è lasciata alla valutazione discrezionale degli associati in funzione delle effettive caratteristiche della CER, tenendo conto che tale scelta comporta maggiori complessità ed oneri. In caso si opti per il riconoscimento lo statuto va adattato di conseguenza. In base agli effettivi scopi perseguiti dalla CER ed alle specifiche circostanze del caso, sarà possibile effettuare una valutazione in merito alla possibilità e alla convenienza o meno dell'iscrizione dell'ente nel registro degli enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Lo statuto andrà adattato di conseguenza.

[La durata³⁰ dell'Associazione è fissata sino al [●] / IN ALTERNATIVA L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere scelta soltanto con deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 35].

Art. 2 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione si propone come organizzazione per l'utilizzo in condivisione di uno o più impianti per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Obiettivo principale dell'Associazione è quello di fornire benefici ambientali, [economici] e sociali ai suoi associati e alle aree locali in cui opera.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale.

La partecipazione all'Associazione è aperta, su base volontaria, a clienti finali, consumatori – compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e/o produttori di energia da fonti rinnovabili che possiedano i requisiti indicati dalle norme che disciplinano le comunità energetiche rinnovabili e si trovino nella situazione prevista dalla normativa applicabile, in conformità al presente statuto.

Art. 3 – Efficacia dello statuto e sue modificazioni

Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'Associazione.

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno [●] degli associati.

Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea in sede straordinaria con i quorum di cui all'art. 14.

Il regolamento interno dell'Associazione adottato in sede di costituzione dell'Associazione può essere modificato solo dall'Assemblea in sede straordinaria, con i quorum di cui all'art. 14³¹.

TITOLO II

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 – Scopo

L'Associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo sostenibile favorendo la transizione energetica attraverso un modello collettivo di gestione e uso efficienti delle risorse.

L'Associazione intende, in particolare, contribuire al raggiungimento dell'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite:

- sostenendo la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- promuovendo e sviluppando un uso efficiente delle fonti di energia rinnovabili nel territorio del comune di [●];
- rafforzando la sicurezza degli approvvigionamenti energetici locali;
- contribuendo a migliorare l'efficienza del sistema, riducendo le distanze di trasporto e, conseguentemente, la dispersione energetica;
- [●].³²

A tal fine, l'Associazione promuove un consumo ed una produzione di energia consapevoli, mediante la condivisione tra i suoi associati dell'energia prodotta da uno o più impianti a fonti rinnovabili ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria (codice identificativo [●]).

Per raggiungere il proprio scopo l'Associazione potrà³³, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, realizzare, gestire, prendere in gestione, avere la disponibilità o detenere ad altro titolo impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in cui

³⁰ NOTA PER IL LETTORE

Ai fini della valutazione della durata da indicare occorrerà tener presente gli elementi specifici del caso quali, ad esempio, il periodo per cui sarà disponibile o funzionante l'impianto o gli impianti e la durata delle agevolazioni.

³¹ Si fa riferimento al regolamento interno che può essere predisposto sulla base del modello di cui al paragrafo 4.4.1.

³² NOTA PER IL LETTORE:

L'Associazione deve declinare gli scopi di natura ideale che si prefigge personalizzandoli rispetto al contesto territoriale in cui andrà ad operare e tenendo conto delle specifiche caratteristiche che intende avere.

³³ NOTA PER IL LETTORE:

l'energia autoprodotta venga utilizzata prioritariamente per la condivisione con gli associati, nonché fungere da soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.

L'Associazione dovrà quindi agire quale referente per la richiesta al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., o al diverso soggetto che fosse allo scopo indicato (di seguito "GSE"), e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, e, a tal fine, ricevere il mandato per il compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici prodromici alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, così come al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici successivi all'eventuale accesso al predetto servizio, incluso sottoscrivere il relativo contratto con il GSE.

[All'Associazione potrà inoltre essere demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.]

Art. 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione potrà altresì³⁴:

- utilizzare sistemi di accumulo e/o immissione in rete dell'energia prodotta in eccedenza;*
- promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di programmi applicativi che consentano di utilizzare gli impianti condivisi in maniera efficiente;*
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte degli associati;*
- promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché l'offerta agli associati di servizi di ricarica dei veicoli elettrici, [servizi ancillari e di flessibilità];*
- condividere informazioni, anche tramite piattaforme o centri studi, per individuare e accedere o consentire ai propri associati di accedere a contributi, sovvenzioni e incentivi concessi da amministrazioni pubbliche locali, nazionali o europee, etc. per la promozione dell'efficienza energetica e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.*

L'Associazione potrà promuovere i propri scopi anche attraverso pubblicazioni e campagne di sensibilizzazione all'uso razionale dell'energia ed al contenimento dei consumi energetici, nonché in relazione agli altri obiettivi per lo sviluppo sostenibile realizzabili a livello locale in ambito ambientale e/o sociale.

[L'Associazione potrà partecipare ad altri enti ed organismi senza scopo di lucro, con finalità connesse alle proprie.]³⁵

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, tra l'altro, essere titolare di diritti reali o di godimento, o comunque detenere a qualsiasi titolo, beni mobili e immobili, nonché accedere a contributi, incentivi e sovvenzioni di qualsiasi genere, stipulare contratti e/o convenzioni con altre associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, enti pubblici e/o terzi in genere.

[L'Associazione potrà altresì svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentale al raggiungimento dei propri fini istituzionali.]³⁶

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 6 – Requisiti

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione esclusivamente i soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili e, segnatamente:

- persone fisiche,*
- PMI, ovvero microimprese, piccole imprese e medie imprese quali definite dall'art. 2 dell'Allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, come eventualmente successivamente modificata o integrata,*

Con riguardo alle attività che l'associazione intende svolgere o svolgerà, si raccomanda di prestare particolare attenzione a quelle di carattere economico / commerciale ed ai relativi profili fiscali, nonché alle implicazioni di tipo civilistico nel caso in cui tali attività siano qualificabili come attività d'impresa.

³⁴ Vedi nota precedente.

³⁵ NOTA PER IL LETTORE:

Per partecipare ad altre CER è richiesto il riconoscimento dell'Associazione o la sua iscrizione nel registro terzo settore (vedi nota 1).

³⁶ NOTA PER IL LETTORE:

Si raccomanda l'analisi dei profili fiscali e delle implicazioni di tipo civilistico in base alle specifiche circostanze del caso.

- associazioni con personalità giuridica di diritto privato,
- enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali,
- enti di ricerca e formazione,
- enti religiosi,
- enti del terzo settore e di protezione ambientale,
- nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione da fonti rinnovabili nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione.

Non possono essere ammessi:

- le imprese la cui partecipazione all'Associazione costituisca attività commerciale e industriale principale³⁷.
- le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- i soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'artt. 94 - 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- i soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Per essere ammessi all'Associazione occorre inoltre essere clienti finali, inclusi i clienti domestici, o produttori di energia da fonti rinnovabili, che siano titolari di punti di connessione alla rete di distribuzione elettrica ubicati nella porzione sottesa alla stessa cabina primaria (codice identificativo [●]) e dare mandato all'Associazione come referente per la richiesta al GSE di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.

Resta inteso che gli associati mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore, ed il diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 che segue.

Art. 7 – Ammissione

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla sua costituzione dovrà presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica.

All'atto della presentazione della domanda, ogni aspirante associato avrà diritto di prendere visione del presente statuto e del regolamento interno adottato ed essere informato in merito agli aspetti legali, fiscali e operativi conseguenti alla sua adesione all'Associazione.

L'ammissione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dopo che lo stesso avrà verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, in conformità all'art. 6 che precede, nonché il versamento del contributo di ammissione, nella misura e nei termini stabiliti nell'atto costitutivo, come eventualmente modificati dall'Assemblea degli associati.

La valutazione del Consiglio Direttivo [, da completare entro e non oltre [●] dal ricevimento della domanda,] si fonda sui requisiti previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti delle autorità per far parte della comunità energetica rinnovabile, secondo la configurazione individuata dall'Associazione [, e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati]³⁸.

³⁷ Questa condizione di esclusione si applica a tutte le imprese private che abbiano come codice ATECO prevalente i codici 35.11.00 o 35.14.00 (cfr. § 1.2.2.3 "DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.).

³⁸ NOTA PER IL LETTORE:

Oltre ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 199/2021 è possibile inserire ulteriori requisiti, purché non limitino il diritto di ingresso e di uscita dei membri dalla CER o abbiano natura discriminatoria.

L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato. Entro [●] giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, l'interessato può chiedere che l'esame dei motivi che hanno determinato il suddetto diniego sia posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La delibera di ammissione deve essere annotata a cura del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Alla delibera di ammissione seguirà l'iscrizione nel libro degli associati ed il contestuale versamento della quota associativa, nonché il conferimento dei dati personali nelle forme di legge (Regolamento (UE) 2016/679)³⁹.

L'iscrizione decorre dalla data in cui la domanda di ammissione viene accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso che può essere esercitato liberamente e in ogni tempo in conformità a quanto previsto dall'art. 9 che segue.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- essere informati in merito alle attività dell'Associazione e partecipare alle stesse;
- usufruire dei servizi [eventualmente] offerti dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, anche tramite delega, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto ad un singolo voto in assemblea, anche nel caso in cui sia titolare di più punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.⁴⁰

Gli associati sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti adottati in conformità allo stesso;
- uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, nonché gli eventuali contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Aderendo all'Associazione, gli associati delegano alla stessa il riparto dell'energia elettrica condivisa e sono pertanto tenuti a dare mandato all'Associazione come referente nei confronti del GSE per la richiesta e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Art. 9 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione, perdendo la qualità di associato, per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti.

Gli associati possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e uscire dalla Comunità Energetica Rinnovabile mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno [●] giorni, fermo restando l'obbligo di versamento del corrispettivo [eventualmente] previsto in caso di cessazione anticipata per la partecipazione agli investimenti

³⁹ L'associazione è soggetta alla normativa sulla protezione dei dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679. L'associazione sarà pertanto tenuta a conformarsi gestire i rapporti con gli associati, controparti e terzi in genere (persone fisiche) premurandosi, *inter alia*, di: fornire agli interessati le informazioni sul trattamento dei dati personali; disciplinare l'eventuale trasferimento/scambio di dati personali con soggetti esterni; designando, nei modi definiti dalla legge, i soggetti interni ed esterni all'organizzazione coinvolti nel trattamento dei dati personali. In base al modello di statuto proposto, tali aspetti sono definiti dal Consiglio Direttivo in quanto organo esecutivo dell'associazione.

⁴⁰ NOTA PER IL LETTORE:

Si segnala che nelle associazioni possono essere previste diverse categorie di associati per ragioni organizzative o per riconoscere uno status personale (fondatore, produttore/concedente impianto). Nell'ambito dell'impostazione di cui al presente documento, questa possibilità non deve andare ad incidere sul diritto alla parità di trattamento degli associati (stessi diritti e doveri per tutti).

sostenuti, così come determinato in maniera equa e proporzionata [nel regolamento / IN ALTERNATIVA dall'Assemblea degli associati].

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nella sua comunicazione, nel rispetto del preavviso come sopra previsto.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che abbiano perso i requisiti per rimanere tali.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dalla pronuncia di decadenza, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente *ratione temporis*, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

Gli associati che contravvengono ai loro doveri possono essere esclusi dall'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, o delle delibere adottate dagli organi sociali;
- si renda moroso per più di [●] giorni nel versamento della quota di associativa annuale, ove prevista, nonché degli eventuali contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione;
- in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

La delibera contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata per iscritto all'interessato ed ha efficacia a far data dal ricevimento della medesima.

Entro [●] giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, l'interessato può chiedere che l'esame dei motivi che hanno determinato la sua esclusione sia posto all'ordine del giorno dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data dell'Assemblea l'interessato si intende sospeso.

In ogni caso gli associati, sia che recedano, perdano o cessino di avere i requisiti previsti dalla normativa applicabile, sia che vengano esclusi dall'Associazione, sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto all'Associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.

Gli associati non possono chiedere la restituzione di contributi versati, né vantano diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- [il Presidente];⁴¹
- l'Organo di Controllo, ove nominato⁴²;

⁴¹ NOTA PER IL LETTORE:

La figura del Presidente è necessaria e va disciplinata nello statuto. Tuttavia, non è necessario indicarlo come organo sociale, ben potendo semplicemente trattarsi di un componente del Consiglio Direttivo cui sono attribuite a livello statutario specifiche funzioni e la rappresentanza legale dell'ente.

⁴² NOTA PER IL LETTORE:

Non essendo generalmente essenziali, l'organo di controllo e/o il revisore possono essere nominati dall'assemblea dei soci in base a ragioni di opportunità, di volta in volta identificate, anche in base alle complessità dell'ente, nonché nei casi che fossero previsti per legge (come per gli enti del terzo settore che superano determinate soglie dimensionali, o in caso ciò sia richiesto per usufruire di determinate disposizioni agevolative). Le ragioni della nomina sono essenzialmente da ricondurre all'esigenza di un controllo su: (i) la conformità alla legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta gestione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, nel caso dell'organo di controllo; (ii) la regolare tenuta della contabilità, nel caso del revisore.

— [il Collegio dei Proviviri]⁴³.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito [e attribuiscono il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione], ad eccezione dell'Organo di Controllo, ove nominato, e del Revisore.

CAPO I ASSEMBLEA

Art. 11 – Composizione

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati.

Art. 12 – Funzioni

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed indirizza tutta l'attività della stessa.

In sede ordinaria, l'Assemblea:

- *determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;*
- *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente, nonché, ove previsto dalle norme o ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo o il Revisore;*
- *esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio Direttivo;*
- *su proposta del Consiglio Direttivo, modifica l'ammontare del contributo di ammissione e del corrispettivo per la cessazione anticipata dall'associazione, ove previsto, e stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale e di eventuali contributi, anche straordinari;*
- *autorizza il Consiglio Direttivo a dare mandato senza rappresentanza ad un associato o ad un produttore terzo, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352 e la cui energia elettrica prodotta sia rilevante per la CER, che agisca quale referente nei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;*
- *discute e delibera su ogni altro argomento alla stessa deferito in base alla normativa applicabile, sia esso di carattere ordinario o di interesse generale;*
- *delibera in ordine alle proposte riguardanti l'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;*
- *delibera sulle materie attinenti all'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;*
- *delibera in via definitiva, ove richiesta, in merito alle domande di adesione non accolte ed ai provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.*

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle richieste di modifica dello statuto e del regolamento interno dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo; sulla trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e determinandone i relativi poteri.

Art. 13 – Convocazione

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/raccomandata, e-mail/PEC agli associati, almeno [●] giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione del luogo, anche virtuale, in cui si tiene la riunione.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno [●] degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare in collegamento, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di

⁴³ **NOTA PER IL LETTORE:**

Il Collegio di Proviviri è un organo facoltativo, composto da esperti/professionisti/tecnici, con funzioni di carattere consultivo funzionale alla gestione di aspetti tecnici/giuridici di varia natura (nel caso delle CER ad esempio potrebbero essere esperti in materia di energia o efficienza energetica).

intervenire oralmente in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti; la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 14 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di [almeno la metà più uno / tre quarti / la totalità]⁴⁴ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di votare esprimendo un solo voto tutti gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato.

Il verbale è conservato a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 – Rappresentanza degli associati in Assemblea

Ogni associato ha diritto di farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro soggetto [purché associato]. [Nessuno può rappresentare più di [●] associati.]

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 – Composizione e durata

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati.⁴⁵

Il Consiglio Direttivo è composto da [●] a [●] membri, secondo quanto di volta in volta deciso dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede anche a nominare il Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi componenti un vicepresidente. Può inoltre nominare un segretario e un tesoriere scegliendoli anche al di fuori dei propri componenti [e degli associati].

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di [●] anni e i suoi componenti sono rieleggibili, anche più volte.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere il nuovo consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo / IN ALTERNATIVA In caso di cessazione di uno o più membri, purché meno della metà dei componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà eleggere i nuovi componenti che andranno confermati (o sostituiti) alla prima Assemblea utile. Chi subentra in luogo di un consigliere cessato dura in carica per il periodo residuo per il quale resta in carica il Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà dei componenti.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

⁴⁴ NOTA PER IL LETTORE:

I quorum costitutivi e deliberativi da prevedere a livello statutario vanno valutati in base alle specifiche circostanze del caso e, in caso di associazione per cui si intenda richiedere il riconoscimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del codice civile.

⁴⁵ NOTA PER IL LETTORE:

In base alle specifiche circostanze del caso potranno essere disciplinate eventuali ipotesi di esclusione/conflicto di interesse. In tali casi l'associato non può essere eletto a far parte del Consiglio Direttivo, ma restano invariati tutti gli altri suoi diritti, incluso quello di partecipare all'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, consorzi, cooperative e/o società di capitali.⁴⁶

Art. 17 – Funzione e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;*
- dare esecuzione alle delibere assembleari;*
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'attenzione dell'assemblea;*
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente o da altro componente del consiglio direttivo;*
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;*
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;*
- accertare la permanenza dei requisiti di ammissione in capo agli associati prendendo gli opportuni provvedimenti;*
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;*
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti tra i propri associati;*
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;*
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati;*
- individuare l'eventuale associato o produttore terzo a cui dare mandato senza rappresentanza per i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.*
- provvedere a tutti gli affari di ordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.*

Art. 18 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno [●] dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate per iscritto o mediante mezzi che consentono la conferma della ricezione, almeno [●] giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti con almeno [●] di preavviso.

Le convocazioni devono contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, anche virtuale, della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare in collegamento, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti; la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 19 – Costituzione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

⁴⁶ **NOTA PER IL LETTORE:**

Valutare se in funzione delle specifiche esigenze/situazioni o se per evitare qualsiasi rischio di conflitti di interesse non sia opportuno prevedere dei limiti alla partecipazione da parte dei consiglieri in organi sociali di società di capitali, eventualmente in funzione dell'attività dalle stesse esercitate, così come di altre tipologie di enti.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni terzi esperti nelle materie argomento di discussione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e/o da soggetti esterni.

Il Consiglio può conferire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti determinati per conto dell'Associazione.

CAPO III

PRESIDENTE

Art. 20 – Nomina e funzioni

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.

[In caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva entro un termine non superiore a [●].]

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri o a soggetti terzi il compimento di specifici atti o categorie di atti.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal vicepresidente, ove nominato, o dal soggetto all'uopo delegato.

CAPO IV

ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE

Art. 21 – Composizione, durata e funzioni

L'Organo di Controllo, qualora nominato, è composto da uno o tre membri nominati dall'Assemblea.

In caso di composizione collegiale l'Assemblea nomina contestualmente anche il Presidente dell'Organo di Controllo stesso.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra persone iscritte negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2397, comma 2, del codice civile. Almeno un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta gestione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni degli organi dell'Associazione.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 22 – Revisione dei conti⁴⁷

L'Assemblea può nominare un revisore dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo e in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

BILANCI

⁴⁷ NOTA PER IL LETTORE:

Nel caso in cui l'incarico di revisione non sia previsto dalla normativa e si richieda che venga svolto in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, applicabile alle società di capitali, occorre farne richiamo espresso in questo articolo, prevedendo qualcosa del tipo: "L'incarico dovrà essere conferito e la revisione dovrà essere svolta in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto applicabile."

Art. 23 – Esercizio sociale e approvazione dei bilanci

L'esercizio sociale si chiude al [●]⁴⁸ di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso e il bilancio preventivo del nuovo esercizio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.⁴⁹

I bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo devono restare depositati con i relativi allegati presso la sede dell'Associazione nei [●] giorni che precedono l'Assemblea chiamata ad approvarli. Ogni associato che ne faccia richiesta ha diritto di prenderne visione.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo deve essere convocata entro [●] mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI PATRIMONIO

Art. 24 – Entrate dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) contributo di ammissione;
- b) quote associative, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea;
- c) [eventuali contributi, anche straordinari, richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;]
- d) erogazioni liberali di associati e terzi, donazioni e legati, contributi, beni, lasciti;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) contributi e somministrazioni di ogni genere versati da privati, enti privati, società, associazioni e istituzioni;
- h) eventuali entrate derivanti dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia rinnovabile nella disponibilità o detenuto ad altro titolo impianti dalla CER (es. entrate derivanti dalla vendita o dal ritiro dell'energia prodotta)⁵⁰;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le somme provenienti dall'eventuale alienazione di beni provenienti da lasciti, donazioni e da quelle che per qualsiasi titolo siano destinate ad incremento del patrimonio devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 25 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile di proprietà dell'Associazione, inclusi eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 26 – Diritti degli associati al patrimonio sociale

[L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento del contributo di ammissione ed al versamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi previsti dal regolamento e/o deliberati dall'Assemblea. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.]

I versamenti al patrimonio sociale sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

⁴⁸ NOTA PER IL LETTORE:

La data di chiusura dell'esercizio sociale corrisponde di solito con la fine dell'anno solare. Si può comunque optare per una data diversa per ragioni organizzative e operative determinate dal contesto in cui opera l'associazione. Tra le possibili opzioni anche quella di far coincidere l'esercizio sociale con l'anno termico (1 ottobre – 30 settembre).

⁴⁹ NOTA PER IL LETTORE:

Nel caso in cui l'attività svolta dall'Associazione sia configurabile come attività d'impresa trovano applicazione, tra le altre, le regole previste in materia di bilancio d'esercizio per le società di capitali.

⁵⁰ NOTA PER IL LETTORE:

Con riguardo alle entrate rivenienti dalla cessione di energia prodotta dagli impianti, tenere presenti le implicazioni fiscali.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 27 – Avanzo di gestione e destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

Gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi, ricavi e avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve.

Resta in ogni caso inteso che:

- *conformemente ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nel provvedimento di interpello n. 956-1284/2023, è consentita l'attribuzione in favore degli associati degli incentivi previsti ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, restando salve le diverse previsioni di legge o regolamentari che dovessero medio tempore intervenire;*
- *l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, è destinato ai soli associati diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'Associazione assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti gli associati consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui al Titolo II del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414.*

TITOLO VII

[RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE]⁵¹

Art. 28 – Mediazione

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quali, a titolo esemplificativo i) l'adesione, il recesso e l'esclusione degli associati, ii) i diritti e gli obblighi degli associati nei confronti dell'associazione, iii) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali e, ove previsto, del soggetto incaricato della revisione dei conti, iv) l'approvazione del bilancio, v) la responsabilità dei componenti degli organi sociali, vi) la validità delle delibere assembleari, vii) la durata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; viii) il fondo comune dell'associazione, ix) la responsabilità dell'associazione, e, in generale, x) tutte materie disciplinate dall'atto costitutivo e dallo statuto, dovrà essere sottoposta al tentativo di mediazione presso [●] secondo il Regolamento di Mediazione [●] prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

[FACOLTATIVO: Qualora il tentativo di mediazione fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento di [●]. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico / tre arbitri, nominato/i dalla [●]. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.]

TITOLO VIII

[VOLONTARI, DIPENDENTI E] COLLABORATORI

[Art. 29 – Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati.]

[Art. 30 – Dipendenti

L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti delle sue capacità finanziarie.

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che definisce le attribuzioni e mansioni da assegnare a ciascun dipendente e autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti all'uopo necessari.]

Art. 31 – Collaborazioni

⁵¹ **NOTA PER IL LETTORE:**

È possibile prevedere un tentativo di mediazione obbligatorio o meno e di devolvere le controversie ad soggetti e secondo procedure diversi da quelli di giurisdizione ordinaria dei tribunali. Tale previsione non costituisce un elemento essenziale dello statuto.

L'Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori e prestatori di lavoro autonomo, nonché della consulenza e dei servizi di soggetti con specifiche competenze nel settore dello sviluppo e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e di energy management.

I contratti di collaborazione e consulenza devono essere approvati dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarli.

TITOLO IX

CONVENZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 32 – Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente, o un suo delegato, a compiere tutti gli atti necessari allo scopo, inclusa la stipula della stessa e la determinazione delle modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 33 – Rapporti con enti e soggetti privati

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti, pubblici e privati, per il perseguimento delle proprie finalità.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

Art. 35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio possono essere decisi soltanto dall'Assemblea in sede straordinaria con i quorum di cui all'art. 14.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua al termine della liquidazione stessa.

Art. 36 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in quanto applicabili.

.....